



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile



AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO
AEROPORTO DI PESCARA



Regione Abruzzo



AEROPORTO DELL'ABRUZZO

S.A.G.A. S.p.A.



ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

LAVORI

**COMPLETAMENTO
DELL'AEROPORTO DI PESCARA-
RIQUALIFICAZIONE AREA
LAND-SIDE**

AEROPORTO DI PESCARA



PESCARA/LIBP

Direttore Generale

Ing. PIERO RIGHI

Direttore Tecnico

Ing. Luisa DEL PROPOSTO

Progettazione



ANGARANO
GROUP
ARCHITETTI
ASSOCIATI

Arch. Francesco Angarano
Arch. Alessandro Giorgini
Arch. Achille Nicolò Realmonte
Pianificatore Silvia Angarano

Via A. Sangiorgio, 12 - 20145 Milano - tel.: +39.024694371 - fax: +39.0243319497
P.IVA/CF: 05794740968 - www.studioangarano.com - archi@studioangarano.com

Responsabile Unico del
Procedimento

Ing. Piero RIGHI

PH Movimento
PH Progettazione
PH Terminal
PH Manutenzione

Michele PELLEGRINO
Ing. Piero RIGHI
Sara PERINETTI
Ing. Piero RIGHI

TIMBRI / APPROVAZIONI

TITOLO

studio di fattibilità

progetto definitivo

progetto preliminare

progetto esecutivo

as built

TIPOLOGIA

ELABORATI DESCRITTIVI

TITOLO
ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA

RIF. NORMATIVI

D.LGS 163 / 2006 e s.m.i.
D.P.R. 207 / 2010 e s.m.i.

DATA EMISSIONE

30 APRILE 2015

REVISIONI

REV. 01 - 18.08.2015

TITOLO

WBS

N. COMMESSA

TIPOLOGIA

ELABORATO

NUMERO TAVOLA

PD

ED

006

IDENT. FILE:

VERIFICATO DA:

AUTORIZZATO DA:

**AEROPORTO INTERNAZIONALE D'ABRUZZO
AEROPORTO DI PESCARA**

**OGGETTO: PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI
"COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA –
RIQUALIFICAZIONE AREA LANDSIDE"**

PROGETTO DEFINITIVO

DPR. 207/2010 ART.26, Commi 1f

SCHEMA DI CONTRATTO

ELABORATO di cui all' Art. 17 del D.P.R. 207/2010 co.1, lett.c)

18.08.2015 REV.01

SCHEMA DI CONTRATTO
(Art. 43 DPR N. 207 del 5 =ottobre 2010)

L'anno 2015, il giorno..... del mese di, presso la sede della SAGA Società Abruzzese Gestione Aeroporti SpA Via Tiburtina KM 229,100 – 65131 Pescara (PE),Tel.: 085.432420, Fax: 085.4324207

TRA

SAGA S.p.A. – Società Abruzzese Gestione Aeroporti, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof....., con sede in (....), c/o Aeroporto Civile di Pescara iscritta al Registro delle imprese di, con P.I. / cod. fisc.e, di seguito denominata "SAGA" ovvero "Appaltante" ovvero "Committente",

E

Società....., in persona del, nella sua qualità di, con sede legale in, Via, N., iscritta al Registro delle Imprese di n....., con Cod.Fisc/P.Iva., PEC: di seguito denominata "Appaltatore" ovvero.....

PREMESSO

- che SAGA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Pescara in virtù di apposita convenzionele con L'Ente Nazionale per L'Aviazione Civile (ENAC), sottoscritta in data e resa efficace con D.I. n. (Infrastrutture – Trasporti - Economia-Finanze) registrato alla Corte dei Conti in data, riguardante la concessione totale dell'Aeroporto di Pescara per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali dell'aeroporto di Pescara;
- che, per effetto della concessione, SAGA deve assicurare la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione della che l'oggetto del contratto è la progettazione esecutiva e la realizzazione dei "LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA – RIQUALIFICAZIONE AREA LANDSIDE";
- che SAGA ha avviato una selezione ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n. 163/06, con pubblicazione del bando di gara sulla GUCE del e sulla GURI n. del2015, oltre alla pubblicazione su due quotidiani locali e due nazionali;
- che l'importo complessivo dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva) è di € (diconsi Euro.....), così articolato:
 - a) lavori a corpo €,
 - b) oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €,
 - c) spese per la progettazione esecutiva, piano di manutenzione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione €,
 - d) importo complessivo dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza) €, il tutto come dagli elaborati progettuali, che formano parte integrante del presente atto;
- che, all'esito di tutte le operazioni di gara, l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella pervenuta dal per l'importo offerto di € (importo a corpo €) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €, con un ribasso percentuale del% sull'importo a base di gara e con il punteggio totale di valutazione di,...../100 punti;
- in data2015, il Consiglio di Amministrazione SAGA ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto alla detta Società;
- che l'Appaltatore ha presentato all'atto della stipula del presente atto tutta la documentazione

richiesta dalla Stazione Appaltante con nota, a mezzo PEC, del2014 prot./2015;

- che ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. n. 136/2010 il CIG è, il CUP è.....;

tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto con forza e valore di patto.

Art. 2 – Oggetto.

Prot. n./2015/RCA

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei: LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO DI PESCARA – RIQUALIFICAZIONE AREA LANDSIDE", come da specifiche tecniche ed elaborati di progetto.

L'appalto è comprensivo di tutto quanto descritto nella relazione tecnica e comunque, salvo espressa esclusione nel presente contratto, di tutto quanto necessario per dare perfettamente finita, completa e funzionante l'opera.

La descrizione dettagliata delle opere e delle modalità di esecuzione delle stesse è contenuta nelle Relazioni Tecniche, Capitolati Speciali di Appalto, negli Elaborati grafici, computo metrico estimativo e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tutti i citati documenti sono da considerarsi, seppure non materialmente allegati, parti essenziali ed integranti del presente contratto.

Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del presente contratto di appalto, oltre al Capitolato Speciale d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non abrogato e sostituito dal DPR 207/2010 e per quanto non in contrasto con il presente contratto o non previsto da quest'ultimo nonché:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
- d) L'Offerta economica compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara;
- e) Il Cronoprogramma di cui all'offerta tecnica;
- f) Le polizze di garanzia;
- g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- h) Tutti gli elaborati del progetto definitivo sono elencati nel doc. EE 001.

I documenti richiamati alle lettere d) e) f) e g) possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto – Computo Metrico Estimativo - Disegni.

Art. 4 - Osservanza di Leggi, Regolamenti, Capitolati

Per tutto quanto non sia in contrasto con le indicazioni del presente contratto e del Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza delle seguenti norme:

- D.Lgs 163/2006;
- DPR n. 207/2010;
- Legge 20 marzo 1865, n.2248 allegato F, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non abrogata;
- Capitolato Generale d'appalto D.M. LL.PP. n° 145 del 19 aprile 2000 (o Capitolato generale), per la parte non abrogata;

- Legge 10 dicembre 1981, n.741, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non abrogata;
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni per la parte non abrogata;
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 per la parte non abrogata; Legge 5 marzo 1990, n. 46; Legge 31-05-1965, n° 575; DPCM 11 maggio 1991, n° 187; D.Lgs 8 agosto 1994, n° 490; DPR 3 giugno 1998, n° 252 e relative successive modifiche ed integrazioni;
- Circolari ministeriali che disciplinano la realizzazione di opere pubbliche in quanto applicabili e non in contrasto con quanto disposto negli atti contrattuali;
- Ordinanze emesse dalle competenti Autorità aeroportuali.

La sottoscrizione del presente contratto e del Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle menzionate leggi, circolari, del Regolamento, del Capitolato Generale, e di incondizionata loro accettazione.

Per quanto specificatamente inerente le attività, attrezzature, operazioni, organizzazione della sicurezza la realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente contratto dovranno essere conformi alle vigenti norme e disposizioni di legge. Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme, ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarvisi immediatamente e comunque ad attenersi alle disposizioni del Coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.

PARTE I: LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Art. 5 – Progettazione esecutiva

5.1 Norme generali

La progettazione esecutiva dovrà essere effettuata sulla base del progetto definitivo fornito dalla SAGA Il Progetto Definitivo è dotato delle autorizzazioni dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile).

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.P.R. 207/2010, dovrà redigere il progetto esecutivo, nei tempi di redazione specificati nel cronoprogramma allegato all'offerta tecnica.

Il progettista di cui si avvale l'Impresa dovrà essere uno dei soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs 163/2006, come meglio definiti al comma 2 dello stesso articolo.

La progettazione deve essere espletata dai professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Con riferimento specifico alla qualificazione dell'impresa, i requisiti progettuali previsti dal bando, devono essere dimostrati in conformità a quanto previsto dall'art. 79, comma 7, del DPR 207/2010.

Il progetto esecutivo dovrà rispettare le scelte progettuali del progetto definitivo, adottando tutte le precisazioni, integrazioni e modifiche necessarie per rendere eseguibili le opere nel rispetto di tutta la normativa tecnica ad esse applicabile e per assicurare la loro piena e durevole funzionalità.

Resta inteso, comunque, che l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nella elaborazione del progetto esecutivo tutte le integrazioni e suggerimenti di carattere tecnico che, seppur non previsti nel progetto definitivo (es. calcoli strutturali, ecc.), il RUP, o i tecnici di sua nomina, riterranno opportuni e necessari per la realizzazione dell'opera, senza che ciò attenni in alcun modo la sua responsabilità circa la perfetta progettazione delle opere.

Pertanto, SAGA, nella fase di esecuzione del contratto, si riserva la più ampia facoltà di accertare, in ogni momento e senza preavviso, sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo appositamente delegato, che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche tecniche richieste ed alle previsioni contrattuali.

5.2 Polizza progettista

A carico del progettista e dell'esecutore dovranno essere stipulate, in base alla normativa vigente le polizze assicurative ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del D.L.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 269 del DPR n. 207/2010.

Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza deve coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati e deve coprire, inoltre, i maggiori costi che La SAGA dovrà sopportare per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione.

Resta inteso che le spese e gli oneri sostenuti per la redazione del progetto esecutivo, sono compensati con le somme previste per le spese per la progettazione esecutiva.

In fase di progettazione esecutiva dovranno essere eseguiti i tracciamenti degli assi delle opere e tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio.

5.3 Norme per la redazione del progetto

Ai fini della redazione degli elaborati progettuali e dell'individuazione dei contenuti minimi degli stessi, il progettista incaricato dovrà fare riferimento al D.Lvo 163/06 e successive modificazioni, nonché alle norme di cui al DPR n. 207/2010.

Contestualmente alla redazione del progetto esecutivo, dovrà essere presentato il Piano di Sicurezza ai sensi D.Lgs. n. 81/08.

Il progettista incaricato dovrà attenersi a tutte le normative tecniche vigenti al riguardo delle attività e dei componenti oggetto delle lavorazioni e forniture anche se non richiamate nei documenti contrattuali.

Il progetto esecutivo resterà di assoluta proprietà della stazione appaltante.

Ogni progetto richiesto, facente parte del progetto esecutivo generale, sarà redatto e firmato da un ingegnere/architetto specializzato che dovrà essere disponibile a fornire tutti i ragguagli e le precisazioni che verranno richieste dai tecnici aziendali.

Dopo la consegna di tutti gli elaborati, il RUP si riserva ancora la facoltà di richiedere, motivandole adeguatamente, altre modifiche od integrazioni, che dovranno essere attuate e ripresentate dall'Appaltatore entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione stessa.

È fatto comunque obbligo all'Appaltatore di presentare, con cadenza settimanale, un rapporto sullo stato di avanzamento delle prestazioni recante l'indicazione degli elaborati prodotti e il loro peso percentuale rispetto all'intero lavoro e, in coerenza con quanto dichiarato nel piano delle attività, degli eventuali scostamenti dal medesimo e delle azioni messe in essere o che si propone di mettere in essere per garantire il rispetto delle tempistiche contrattuali.

5.4 Termine per l'esecuzione della progettazione.

Dopo la stipulazione del contratto, il Responsabile del Procedimento, con ordine di servizio "consegna della progettazione", disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

L'Appaltatore entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del suddetto ordine di servizio dovrà presentare alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo delle opere, sviluppato in conformità al progetto definitivo posto a base d'appalto e alle specifiche tecniche connesse.

Per ridurre i tempi d'esame del progetto e quindi i tempi per le eventuali modifiche, è altresì stabilita la tempistica intermedia, comunque vincolante ai fini delle penali per ritardata consegna, per come indicata nell'art. 14.5. Termine per l'esecuzione delle prestazioni del CSA.

5.5 Penali per i ritardi nell'esecuzione del progetto esecutivo

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine ultimo previsto per il completamento del progetto – fatti salvi eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dalla SA - potrà applicarsi una penale pari al **1 ‰ (uno per mille)** dell'importo previsto (€) per l'elaborazione del progetto esecutivo.

Le penali di cui al presente articolo saranno applicate nel limite massimo del **10% (dieci per cento)** dell'importo relativo alle spese per la progettazione esecutiva.

Superati il termine di trenta giorni di ritardo finale o intermedio, è in facoltà della SAGA di risolvere il contratto, senza preventiva diffida o messa in mora, secondo le modalità previste nel CSA.

5.6 Approvazione del progetto esecutivo

A seguito di accertata verifica di conformità del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore al progetto predisposto dall'Ente Appaltante, quest'ultimo procederà alla validazione dello stesso ai sensi della circolare ENAC APT-21. Successivamente, SAGA provvederà all'acquisizione dei pareri degli Enti Competenti e delle autorizzazioni o pareri, richiesti dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore è tenuto ad adeguare il progetto esecutivo a tutte le eventuali integrazioni e/o modifiche che gli Enti Competenti dovessero richiedere, entro i tempi che verranno concordati in contraddittorio con SAGA in funzione dell'entità e delle caratteristiche delle integrazioni e/o modifiche, senza pretesa di ulteriori compensi.

5.7 Pagamenti

L'importo a pagamento della progettazione esecutiva è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte di tutti gli Enti Competenti. La fattura potrà essere emessa solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento e dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o consegnata "a mano" all'Ente Appaltante.

Salvo quanto diversamente disposto nel bando o nel disciplinare di gara, i pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura fine mese.

5.8 Divieto di cessione

E' fatto divieto all'Appaltatore di affidare l'esecuzione del progetto esecutivo ad un professionista diverso da quello individuato in sede di gara senza il consenso di SAGA.

E' fatto divieto al progettista incaricato dall'Appaltatore ed individuato in sede di gara di cedere ad altri, senza il consenso di SAGA, l'esecuzione in tutto o in parte del servizio.

Le cessioni senza consenso, o qualsiasi motivo diretto ad occultarle, fanno sorgere il diritto di SAGA di sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno con incameramento della cauzione presentata.

5.9 Risoluzione del contratto nella fase di elaborazione del progetto esecutivo

Nella fase di elaborazione del progetto esecutivo, prima, quindi, dell'effettiva consegna delle opere, è facoltà di SAGA di risolvere il contratto d'appalto, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora nei confronti dell'Appaltatore, nei casi previsti dal CSA all'art. 53 comma 10.

5.10 Controversie

In caso di controversia e/o contestazione o richiesta comunque relativa al servizio di elaborazione del progetto esecutivo, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere la prestazioni, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Peraltro, potrà formulare espressa riserva nei modi e nei termini stabiliti all'art.del CSA.

La risoluzione delle riserve avverrà successivamente al completamento di tutte le lavorazioni e forniture previste nel presente Contratto; l'eventuale anticipato esame delle riserve, o di parte di esse, che SAGA a suo insindacabile giudizio ritenesse di fare, non inficia il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

5.11 Clausole di riservatezza

Tutti i disegni, le specifiche e la documentazione in genere, prodotta in seno all'esecuzione del presente appalto è di proprietà di SAGA.

Tutte le informazioni e le comunicazioni scambiate con chiunque nel corso dell'offerta e del lavoro, sono di natura strettamente confidenziale e pertanto ne è vietata la divulgazione e/o la riproduzione anche parziale senza la preventiva ed espressa autorizzazione di SAGA.

Il progettista incaricato, fermo restando la piena applicazione della L.196/03, assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' in facoltà di SAGA verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la

risoluzione del contratto da parte di SAGA.

PARTE II: ESECUZIONE DEI LAVORI E DISCIPLINA DELL'APPALTO

Art. 6 – Ordine dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di svolgere i lavori secondo il cronoprogramma dell'offerta tecnica presentata in sede di gara dal Consorzio. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle specifiche tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi.

In generale tutti i lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato dal programma esecutivo, che l'Appaltatore è obbligato a presentare all'approvazione della Direzione Lavori.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, la Direzione Lavori ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta o variazione dei tempi di esecuzione.

Art. 7 – Programma, consegna, durata dei lavori, proroghe e sospensioni.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, per eventuali osservazioni, il programma esecutivo dei lavori che sarà redatto tenendo conto delle fasi lavorative indicate nel cronoprogramma di progetto, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 207/2010. La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 gg. lavorativi dalla data di acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni previsti dalle norme vigenti.

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo

inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 20 dalla data del verbale di consegna.

Il tempo utile per ultimare regolarmente tutti i lavori in Appalto è fissato in **giorni 255** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.M. n. 145/2000, qualora l'Appaltatore per le cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, la proroga. La richiesta deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

Art. 8 - Penali

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorni di ritardo. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 100 (cento) a partire

dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui su indicate, si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non può superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 9 – Pagamenti

L'importo contrattuale dell'appalto è fissato in complessivi **Euro**, oltre **Euro** (costo progettazione), oltre oneri di sicurezza pari ad **Euro 127.012,81**.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 400.000,00 (quattrocentomilaeuro).

I pagamenti verranno effettuati entro gg. 30 dalla data di emissione della fattura fine mese.

In base all'art. 133 comma 2 del D.Lgs 163/06 non è prevista revisione dei prezzi.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata di corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, semprechè siano accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 10 - Conto Finale dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 220 del DPR n. 207/2010, il conto finale dei lavori verrà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dal Direttore dei Lavori. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata del saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 141, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, e 124 del DPR n. 207/2010 non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 20 (venti) mesi dalla data di collaudo provvisorio dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 11 - Riserve

Le eventuali contestazioni, domande e reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati ed inseriti nei documenti contabili con le modalità e nei termini tassativamente previsti dagli artt. 190 e 201 DPR n. 207/2010 e 31 DM. LL.PP. n. 145/2000. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali. Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità ovvero avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine di cui all'art. 190 del citato DPR n. 207/2010, si avranno come accertati i fatti registrati e l'Appaltatore

decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

Art. 12 – Regime fiscale.

Il corrispettivo pattuito deve intendersi al netto di IVA in regime di esenzione ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 punto 6 del D.P.R. 633/72 e art. 3 comma 13, della L. 165/90.

Art. 13 – Obblighi dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale ed agli altri specificati nel CSA, nonché gli oneri ed obblighi riguardanti la sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire secondo buona fede e correttezza l'incarico affidatogli in conformità alle istruzioni ricevute dalla SAGA.

L'appaltatore dovrà mantenere gli spazi, gli impianti e quant'altro messo a sua disposizione dalla SAGA per lo svolgimento dell'incarico.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non eseguire interventi di qualsiasi natura senza il preventivo benestare della SAGA. Dovrà, inoltre, provvedere a mantenere gli spazi, anche limitrofi, in cui opererà in condizioni di assoluta pulizia, a proprie cure e spese.

L'appaltatore si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire la rimozione e al trasporto in discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta.

L'appaltatore, per tutta la durata dei lavori commissionatigli, dovrà rispettare e fare rispettare ai suoi salariati, le norme sull'accesso nell'area aeroportuale impartite dalla SAGA e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando – con oneri a proprio carico – ogni misura idonea, nel rispetto della normativa vigente. Qualora non ottemperasse a tali adempimenti, trascorsi 5 giorni dal sollecito scritto, vi provvederà la SAGA con addebito dei relativi costi ed eventuali danni allo stesso appaltatore, maggiorati del 20% per spese amministrative, con diritto alla rivalsa.

L'appaltatore dichiara, sin d'ora, che riterrà estranea la SAGA da ogni eventuale rivendicazione, anche economica, che i suoi dipendenti dovessero avanzare.

Sono a carico dell'appaltatore la redazione di tutti i disegni contabili in accordo con le disposizioni del DL.

L'Appaltatore si obbliga, per lo svolgimento dei lavori, ad attenersi alle prescrizioni di cui alla procedura SAGA (.....). Le maestranze ed i mezzi di cantiere saranno soggette alla regolamentazione dell'accesso in zona aeroportuale, in accordo all'Ordinanza ENAC n°...../..... ed alle procedure SAGA. (.....)

Art. 14 Garanzie e Documentazione

1) Garanzia degli impianti

Gli impianti ed i macchinari dovranno essere garantiti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento. Pertanto, fino al termine del periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per l'effetto della non buona qualità dei materiali o per difetto di montaggio e funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza di chi ne fa uso.

2) Prove dell'impianto

Tutte le prove che la Direzione Lavori ordini a suo tempo, sia per verificare la qualità dei materiali impiegati sia per verificare la funzionalità, l'efficienza e la resa dell'impianto o di una sua parte, sono a carico dell'Appaltatore compresi l'adatta manodopera, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le prove e le verifiche dell'impianto.

3) Documentazione

Prima dell'emissione dello Stato Finale dei lavori, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature installate e la certificazione di collaudo.

Art. 15- Personale dell'Impresa - Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore è tenuto rigorosamente all'osservanza delle modalità operative stabilite nella specifica tecnica SAGA che, allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità.

L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art. 16 – Trattamento dei Lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Contratto.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica dei versamenti in sede di emissione del certificato di pagamento.

Art. 17 – Subappalto.

L'affidamento in subappalto delle opere e dei lavori deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 D.lgs. n. 163/06.

SAGA rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'impresa ed i suoi fornitori, né l'impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai propri fornitori.

Art. 18 - Fallimento dell'appaltatore

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 19 - Cauzione definitiva.

L'Impresa, a garanzia della perfetta esecuzione degli interventi eseguiti e dei materiali impiegati, dovrà stipulare polizza assicurativa o fideiussione bancaria, ai sensi dell'art. 113 DLgs. 163/2006.

La garanzia avrà durata fino al rilascio del "Certificato di Collaudo Provvisorio" o del "Certificato di Regolare Esecuzione" dei lavori.

Art. 20 – Coperture assicurative.

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni) per danni alle opere oggetto del contratto, per danni alle opere ed impianti preesistenti, per demolizione e sgomberi;

➤ una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 4.000.000,00 (diconsi euro quattromilioni).

➤ polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

A norma dell'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 i progettisti incaricati dall'Impresa Appaltatrice sono obbligati, altresì, a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del "Certificato di Collaudo Provvisorio".

La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resi necessari in corso di esecuzione.

La polizza è prestata per un massimale non inferiore al 20% dei lavori progettati.

Le polizze acquisite prima della consegna dei lavori devono portare la dichiarazione di vincolo della SAGA e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna dell'opera.

ART. 21 Rappresentante dell'appaltatore sui lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente in luogo prossimo ai lavori un suo legale rappresentante in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali, con ampio mandato da conferire con atto pubblico, il quale dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi a SAGA prima della data di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la risoluzione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Direzione Lavori, con separata lettera, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei propri Direttori di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

ART. 22 Risoluzione del Contratto

22.1 Recesso del Committente

L'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la SAGA prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

22.2 Risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore- esecuzione d'ufficio

In tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006, dagli artt. 145 e 153 DPR n. 207/2010 e dall'art. 21 della legge 13/09/1982 n. 646, successive integrazioni e modifiche ed in tutte le ipotesi, nessuna esclusa, di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente contratto, la SAGA ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto e/o all'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

Il medesimo diritto avrà la SAGA:

- a) quando l'Appaltatore non adotti i provvedimenti disposti dalla SAGA si è riservata con le disposizioni del presente contratto o del Capitolato Speciale;
- b) quando l'Appaltatore non si attenga al programma compilato o sia in ritardo rispetto ad esso;
- c) quando l'Appaltatore per qualsiasi ragione non prevista sospenda l'esecuzione dei lavori;
- d) quando sopravvengano a carico dell'Appaltatore, suoi soci, direttori tecnici e dei legali rappresentanti, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa antimafia.
- e) in caso di perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori ovvero dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

Resta ferma la facoltà della SAGA di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora, per qualsiasi motivo, cessi il rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e l'Ente Appaltante, ovvero vengano meno i finanziamenti stanziati per l'esecuzione dell'opera oggetto del presente appalto. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento del lavoro eseguito e delle spese sostenute restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

La Stazione Appaltante nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 23 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica od eventualmente amministrativa, sarà di competenza in via esclusiva del Foro di Pescara.

E' sempre esclusa la competenza arbitrale, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 24 Certificazione Antimafia

La validità del presente contratto è subordinata al rispetto da parte dell'appaltatore di quanto previsto dal D.lgs n. 159/2011 e ss.mm., "Codice antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Il presente contratto è, pertanto, sottoposto a condizione risolutiva in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni ai sensi del summenzionato decreto e, quindi, dovrà considerarsi risolto immediatamente in caso di esito positivo delle verifiche a cura della Prefettura e conseguente rilascio di comunicazioni antimafia interdittive.

Art. 25 - Trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.196/03.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente a fare sì che tutti i rispettivi dati personali comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento automatizzato e non esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto a quanto in oggetto del contratto per le medesime finalità.

Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 7 Dlgs 196/03.

Per la Committente titolare del trattamento dei dati personali è SAGA, Responsabile della Sicurezza Dati personali è, Responsabile Banca Dati Gestionali Appaltatori è, Responsabile Banca Dati Contabili Appaltatori è
Per l'Appaltatore titolare del trattamento dei dati personali è..... Responsabile privacy è

La policy privacy di SAGA con l'indicazione dei responsabili e della completa informativa all'interessato è consultabile sul sito

Art. 26 - Tracciabilità finanziaria – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm., SAGA ed il contraente assumono reciprocamente l'obbligo di garantire, a pena di risoluzione del rapporto contrattuale, la tracciabilità finanziaria di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto. All'uopo, tutti i movimenti finanziari saranno registrati su un conto corrente dedicato, indicato dell'Appaltatore e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario recante il CIG
L'appaltatore dovrà comunicare, entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente, (se trattasi di nuovo conto corrente) tutti gli estremi identificativi del conto corrente su cui intendono operare per l'appalto *de quo*, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; o qualora si utilizzi un conto corrente già esistente, il termine di sette giorni decorre dalla data del primo utilizzo del conto corrente per transazioni finanziarie relative alla commessa.

Art. 27 – Osservanza normativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs n. 231/2001 e ss. mm.

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 231/01, l'Impresa si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) adottato da SAGA ex D.lgs. n. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione del documento sul sito....., nella sezione "Governance".

E', altresì a conoscenza che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello comporterà un inadempimento degli obblighi contrattuali e legittimerà SAGA a recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto ipso iure e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ. a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Impresa si impegna a consultare costantemente il Modello pubblicato sul sito per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

ART. 28 Spese di Contratto, Imposte, Tasse e Trattamento Fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la SAGA

Per l'Impresa

L'appaltatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di approvare specificamente, dopo attento esame e rilettura i seguenti articoli relativi al contratto di cui sopra:

Articolo 2. Oggetto del contratto

Articolo 5 Termini e modalità di effettuazione della progettazione esecutiva

Articolo 6 Ordine dei lavori

Articolo 7 Programma, consegna, durata dei lavori, proroghe e sospensioni

Articolo 8 Penali

Articolo 9 Pagamenti

Articolo 22.1 Recesso del Committente

Articolo 22.2 Risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore – Esecuzione d'ufficio

Articolo 25 Trattamento dati personali

Art. 26 Tracciabilità finanziaria – Clausola risolutiva espressa

Art. 28 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Pescara.....

L'Appaltatore

La Committente

SPECIFICA TECNICA

MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CANTIERI IN AEROPORTO

Chiunque si appresti ad eseguire lavori sul sedime aeroportuale, deve sottostare a tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in ambito aeroportuale.

La SAGA deve garantire in ogni momento l'operatività aeroportuale e il comfort degli ambienti dell'Aerostazione Passeggeri e delle aree esterne ad essa, per cui le Ditte esterne che sono chiamate ad operare in aeroporto, per conto di SAGA o di suoi subconcessionari o di suoi outsourcer, devono assicurare a proprie spese, con ogni mezzo idoneo e secondo le modalità concordate con SAGA che i disagi ai passeggeri siano ridotti al minimo indispensabile e che i servizi primari siano disponibili in ogni momento.

L'assolvimento delle prescrizioni seguenti è da intendersi a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori.

Referente di progetto

Al momento della stipula del contratto, SAGA nominerà un proprio Referente di Progetto, al quale la Ditta dovrà fare riferimento per ogni aspetto inerente all'esecuzione dei lavori. Sarà cura del Referente comunicare alla Ditta il nominativo del proprio sostituto in caso di propria indisponibilità temporanea.

Permessi d'accesso

L'accesso e la circolazione nell'ambito del sedime aeroportuale è consentito solo previo rilascio da parte delle Autorità Aeroportuali di un apposito permesso.

La disciplina per l'ottenimento dei permessi d'accesso alle aree aeroportuali è stabilita dall'Ordinanza ENAC - Direzione Aeroportuale di Pescara - n.....; il tempo necessario per il rilascio dei permessi è stimabile in almeno 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione necessaria; tutti gli oneri per l'accesso di mezzi e persone al sedime aeroportuale sono a carico della Ditta appaltatrice ed inclusi nel prezzo dell'appalto.

Il permesso d'accesso non potrà essere rilasciato ai soggetti con precedenti penali e/o carichi pendenti, secondo valutazioni d'opportunità totalmente rimesse alla discrezionalità dell'Autorità di Pubblica Sicurezza operante nell'Aeroporto di Pescara.

Cronoprogramma

Almeno tre giorni prima dell'inizio dei lavori, la ditta deve concordare con la SAGA un cronoprogramma dei lavori, identificando le aree interessate e i relativi tempi d'intervento.

Inizio lavori

Nessuna area del sedime aeroportuale può essere cantierizzata senza il benestare di SAGA.

All'uopo, prima dell'inizio dei lavori e della cantierizzazione di una nuova area, è fatto obbligo alla Ditta di avvisare il Referente di Progetto SAGA con almeno un giorno lavorativo di anticipo. La SAGA valuterà la possibilità di concedere l'area alla Ditta.

Nel caso in cui i lavori possano avere ripercussioni negative sull'attività di qualsiasi operatore aeroportuale (SAGA, Enti di Stato, Subconcessionari, ecc.) la Ditta è tenuta ad evidenziare tale circostanza al Referente di Progetto SAGA, che provvederà ad informare gli interessati e a concordare con la Ditta le necessarie azioni di mitigazione dell'impatto dei lavori sull'attività degli operatori.

Nel caso in cui i lavori abbiano impatti rilevanti sull'utenza aeroportuale (es.: completa interdizione al pubblico di un'area dell'aerostazione), la Ditta, su indicazione della SAGA, è obbligata a fornire adeguata informazione al pubblico dei motivi dell'interruzione, della durata del disagio, delle modalità alternative di accesso ai servizi aeroportuali per il periodo dei lavori.

Nel caso di lavori notturni o in tempi ristretti sulle superfici di movimento degli aeromobili, il verbale di consegna delle aree dovrà essere redatto in accordo a quanto previsto dalla circolare ENAC APT-11.

Delimitazioni di cantiere

In Aerostazione e nelle altre aree interne di accesso al pubblico è obbligatoria una delimitazione fisica del cantiere con pannelli a tutt'altezza per aree con altezza fino a 350 cm ovvero fino ad

almeno 250 cm per aree con altezze superiori, non trasparenti e senza fori, senza soluzioni di continuità.

Nel caso in cui la durata del cantiere sia al massimo 3 ore e all'interno non venga effettuata alcuna lavorazione che comporti emissione di polveri o scintille o fumi, previa autorizzazione di SAGA, è concesso che la delimitazione possa ridursi a del nastro di nylon bianco/rosso sorretto da paletti alti almeno un metro.

Per lavori in aree esterne, la delimitazione deve essere realizzata con recinzione metallica alta almeno due metri con la precauzione di adottare adeguate controventature per contrastare la spinta del vento e dei Jet degli aeromobili. Nel caso di cantieri di modesta entità e solo a seguito di specifica approvazione di SAGA, la delimitazione potrà essere realizzata con rete di plastica o con transenne metalliche o con nastro bianco/rosso di plastica sorretto da paletti alti almeno un metro.

In tutti i casi, non è ammesso che materiali e attrezzature fuoriescano dalle delimitazioni di cantiere, anche a cantiere fermo.

Segnaletica

Le delimitazioni di cantiere dovranno prevedere la necessaria segnaletica antinfortunistica per come previsto da legge.

Inoltre, almeno due cartelli di dimensioni non inferiori a cm 70x140 dovranno indicare la tipologia dei lavori in esecuzione e il termine previsto.

Qualora il cantiere modifichi i flussi dei passeggeri e/o degli autoveicoli, è obbligo della ditta provvedere all'installazione di segnaletica di deviazione, con cartelli di dimensione non inferiore a cm 30x20 per segnaletica interna e non inferiore a cm 150x50 per segnaletica esterna. Per la segnaletica prevista dal Codice della Strada si adopereranno cartelli secondo la normativa vigente.

Tutti i cartelli di cui sopra dovranno essere realizzati su supporto rigido, con caratteri stampati, fissati in posizione ben visibile.

Lavori ad elevato impatto sull'ambiente circostante

I lavori all'interno dell'Aerostazione che comportino emissione di:

- polveri (es.: demolizione di muri, pavimenti o controsoffitti);
- scintille (es.: utilizzo di smerigliatrice, saldatrice);
- fumi e odori (es.: saldature, verniciature);
- rumore (es.: demolizioni, taglio/molatura);

sono consentiti solo in orario notturno o in orari di ridotta operatività da concordare con SAGA.

Lavori all'interno della recinzione doganale (air-side)

Qualora i lavori si debbano svolgere nell'area dove avvengono le operazioni di volo e assistenza agli aeromobili (es. collegamenti fognari, realizzazione di bussole antivento, riconfigurazione ingressi air-side, ecc.), la Ditta deve attenersi scrupolosamente alle procedure emesse da ENAC per la circolazione dei mezzi e delle persone. Copia dei documenti ENAC contenenti le suddette procedure dovrà essere richiesta all'Ufficio Tecnico SAGA prima dell'inizio dei lavori.

Qualora i lavori interessino la pista di volo o i raccordi o le relative fasce di sicurezza, è assolutamente obbligatorio ricevere preventiva autorizzazione della Torre di Controllo per occupare l'area e mantenersi costantemente in contatto radio con la Torre, sgomberando tempestivamente l'area dei lavori da mezzi, attrezzature e materiali, in caso di richiesta.

Nel caso in cui la Ditta lavori in zone adiacenti al transito o alla sosta di passeggeri e non soddisfi le misure di security (segregazione del cantiere tramite recinzioni a tutt'altezza, custodia attrezzi, ecc.), dovrà assicurare, a proprie cure e spese, la vigilanza sul cantiere e sui rischi che esso comporta in termini di sicurezza antiterrorismo, tramite una o più Guardie Particolari Giurate in servizio per tutto il periodo in cui tali rischi si manifestano.

Fine lavori

La chiusura e lo sgombero di un cantiere devono essere comunicati al Referente di Progetto SAGA con almeno cinque giorni d'anticipo.

La Ditta è tenuta a sgomberare l'area che intende riconsegnare a SAGA da tutti i materiali e le attrezzature. La Ditta, inoltre, dovrà effettuare un'accurata pulizia dell'area e, nel caso di lavori su

impianti e/o reti, ripristinare le strutture smontate (murature, carter, controsoffitti, pannellature, canaline, ecc.), in modo che la stessa sia immediatamente utilizzabile dopo il rilascio.

La Ditta potrà rilasciare l'area solo previa positiva verifica di agibilità ad opera di SAGA, da condursi prima della riapertura dell'area stessa al pubblico.

Nel caso di lavori notturni o in tempi ristretti sulle superfici di movimento degli aeromobili, la Ditta dovrà redigere un verbale di accertamento dell'agibilità, in contraddittorio con la Direzione Lavori e con la SAGA, in accordo a quanto previsto dalla circolare ENAC APT-11.

PER PRESA CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE

L'Appaltatore